



## Ordinanza sui domini Internet (ODIn)

Modifica del ...

[Progetto del 06.12.2019]

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 novembre 2014<sup>1</sup> sui domini Internet è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 13a capoverso 3, 28 capoversi 2, 3, 4 e 6, 28e, 48a capoverso 2, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997<sup>2</sup> sulle telecomunicazioni (LTC),

### *Art. 10 cpv. 1 lett. a n. 6*

<sup>1</sup> Nell'esercizio della sua funzione, al gestore del registro incombono i seguenti compiti:

- a. fornire le prestazioni e garantire l'esercizio e le funzionalità del DNS richiesti conformemente alle regole che si applicano a livello internazionale, in particolare:
  6. offrire a fini di lotta contro la cibercriminalità o di ricerca o ad altri fini d'interesse pubblico l'accesso alle informazioni contenute nel file di zona a chiunque si identifichi correttamente;

### *Art. 14 cpv. 2*

<sup>2</sup> La struttura dell'organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le regole procedurali e la nomina degli esperti chiamati a decidere devono essere approvate dall'UF.COM. Quest'ultimo consulta previamente l'Istituto federale della proprietà intellettuale e, se la fattispecie riguarda la struttura dell'organizzazione o le regole procedurali, l'Ufficio federale di giustizia.

<sup>1</sup> RS 784.104.2

<sup>2</sup> RS 784.10

*Art. 15a cpv. 1 frase introduttiva, e 2*

<sup>1</sup> Il gestore del registro devia il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio se sono adempiute le condizioni seguenti:

<sup>2</sup> Devia il traffico verso uno strumento di analisi o verso una pagina informativa che contenga:

- a. indicazioni in merito al sospetto di abuso;
- b. il nome e le coordinate del servizio o dell'autorità che ha richiesto la misura.

*Art. 21 cpv. 4*

<sup>4</sup> Non esaminano in modo generale e continuativo le attività dei titolari. Non sono tenuti a indagare attivamente in merito a fatti o circostanze inerenti attività illecite commesse tramite nomi di dominio.

*Art. 25 cpv. 1<sup>bis</sup>-1<sup>quater</sup>*

<sup>1bis</sup> Il gestore del registro attribuisce un nome di dominio impedendo qualsiasi configurazione, nel file di zona dei server di nomi che vi sono legati, che permetta l'attivazione del nome di dominio se un'autorità competente gli comunica che vi sono motivi fondati di supporre che il richiedente utilizzerà il nome di dominio richiesto a scopo illecito o in modo illecito.

<sup>1ter</sup> Può attribuire un nome di dominio impedendo qualsiasi configurazione nel file di zona dei server di nomi che vi sono legati che permetta l'attivazione del nome di dominio se delle ragioni fondate gli permettono di supporre che il richiedente:

- a. ricorra manifestamente a dati d'identificazione falsi o usurpi l'identità altrui;  
e
- b. utilizzerà il nome di dominio richiesto a scopo illecito o in modo illecito.

<sup>1quater</sup> Se il titolare non si identifica correttamente entro 30 giorni nei casi di cui ai capoversi <sup>1bis</sup> e <sup>1ter</sup>, il gestore del registro revoca l'attribuzione del nome di dominio.

*Art. 26 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Le seguenti denominazioni o categorie di denominazioni sono riservate nelle lingue nazionali e in inglese:

- b. i nomi dei Cantoni, dei Comuni politici e delle località svizzeri ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>3</sup> sui nomi geografici, come pure le abbreviazioni composte da due caratteri che designano i Cantoni svizzeri;

*Art. 27 cpv. 3 e cpv. 4 frase introduttiva*

<sup>3</sup> Comunica al centro di registrazione che opera per conto del richiedente il rifiuto di attribuire un nome di dominio, facendo tale comunicazione per via elettronica trami-

<sup>3</sup> RS 510.625

te il sistema di registrazione o, se necessario, con altri mezzi. Se il rifiuto riguarda un nome di dominio che dev'essere attribuito tramite mandato di nominazione secondo l'articolo 56, il gestore del registro lo comunica direttamente al richiedente con un mezzo di comunicazione opportuno.

<sup>4</sup> L'UFCOM emana una decisione sul rifiuto di attribuire un nome di dominio se, nei 40 giorni successivi alla comunicazione di tale rifiuto conformemente al capoverso 3, il richiedente:

*Art. 30 cpv. 3 lett. h*

<sup>3</sup> Un esperto incaricato da un servizio per la composizione delle controversie, un tribunale, un tribunale arbitrale o un'autorità amministrativa o di perseguimento penale svizzera può, conformemente alle proprie competenze, ordinare al gestore del registro di adottare misure preliminari, quali segnatamente:

- h. deviare verso una pagina informativa il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio.

*Art. 32*                    Procedura e condizioni di delega

<sup>1</sup> Se la funzione di gestore del registro è delegata sulla base di una pubblica gara o su invito (art. 28a cpv. 2 LTC), l'UFCOM valuta le offerte in base a criteri ponderabili che possono riguardare in particolare:

- a. il prezzo, l'adeguatezza e la qualità dei servizi;
- b. le qualifiche e le caratteristiche richieste ai delegati;
- c. la sicurezza pubblica e la lotta contro la cybercriminalità;
- d. la protezione delle infrastrutture critiche, e
- e. la partecipazione della comunità interessata alla gestione degli elementi d'indirizzo delegati.

<sup>2</sup> I candidati non hanno il diritto di consultare i dossier dei loro concorrenti né di prendere posizione sulle offerte e altri atti presentati da questi ultimi.

<sup>3</sup> Le decisioni devono rispettare il segreto d'affari dei candidati che hanno partecipato alla procedura.

*Art. 38 cpv. 2, frase introduttiva*

<sup>2</sup> Se la delega dei compiti risulta da una pubblica gara o da una procedura mediante invito conformemente all'articolo 32, si applicano le regole seguenti:

*Art. 43 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'UFCOM può riprendere la funzione o il compito delegato o incaricarlo direttamente un altro delegato.

*Art. 46* Messa a disposizione di dati

<sup>1</sup> I seguenti dati devono figurare nella banca dati WHOIS:

- a. la denominazione del nome di dominio attribuito e la corrispondente stringa ACE;
- b. nel caso in cui il nome di dominio sia attivo, i dati dei server di nomi assegnatigli;
- c. l'indicazione secondo cui un nome di dominio è protetto o meno attraverso il sistema DNSSEC;
- d. la data della prima attribuzione del nome di dominio;
- e. l'indicazione di un mezzo anonimo che consenta di contattare il titolare del nome di dominio;
- f. il nome, l'indirizzo e le coordinate del centro di registrazione che opera per conto del titolare del nome di dominio.

<sup>2</sup> Il gestore del registro può pubblicare nella banca dati WHOIS i dati seguenti:

- a. i dati d'identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio se il titolare è una persona giuridica;
- b. i dati d'identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio che ha dato il consenso alla pubblicazione.

<sup>3</sup> Dà accesso ai dati personali che si riferiscono al titolare del nome di dominio a chiunque provi d'avere un interesse preponderante. Può chiedere una remunerazione a copertura dei costi d'accesso, a condizione che nessun altro atto legislativo imponga la gratuità.

<sup>4</sup> Il centro di registrazione deve garantire l'accesso di cui al capoverso 3, il quale tratta i dati personali che si riferiscono al titolare del nome di dominio per conto del quale opera il centro di registrazione.

<sup>5</sup> L'UFCOM può prescrivere le modalità e le procedure d'accesso ai sensi dei capoversi 3 e 4 tenendo conto delle regole applicabili a livello internazionale. In casi specifici può fissare l'importo della remunerazione per l'accesso.

*Art. 51 lett. c*

Nell'esercizio della sua funzione, il gestore del registro ha i seguenti compiti particolari:

- c. adottare misure di pubblicità e sponsorizzazione volte a promuovere il dominio «swiss»; a tale scopo, può collaborare con le autorità competenti, in particolare l'Istituto federale della proprietà intellettuale, l'Ufficio federale di statistica e i registri cantonali di commercio.

*Art. 52* Messa a disposizione di dati

<sup>1</sup> Il gestore del registro pubblica nella banca dati WHOIS i dati richiesti da regole applicabili a livello internazionale.

<sup>2</sup> Può pubblicare nella banca dati WHOIS i dati seguenti:

- a. il nome dell'organizzazione e il numero IDI del titolare del nome di dominio;
- b. i dati d'identificazione le coordinate del titolare del nome di dominio se tale titolare è una persona giuridica;
- c. i dati d'identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio che ha dato il consenso alla pubblicazione.

<sup>3</sup> Mette a disposizione le funzionalità di ricerca per la banca dati WHOIS sulla base di criteri quali il nome di dominio, il centro di registrazione incaricato della sua gestione o la denominazione del server di nomi.

<sup>4</sup> Dà accesso ai dati personali che si riferiscono al titolare del nome di dominio a chiunque provi d'avere un interesse preponderante. Può chiedere una remunerazione per l'accesso, a condizione che nessun altro atto legislativo imponga la gratuità.

<sup>5</sup> Il centro di registrazione deve garantire l'accesso di cui al capoverso 4 ai dati personali che si riferiscono al titolare del nome di dominio per conto del quale opera il centro di registrazione.

<sup>6</sup> Le modalità e le procedure d'accesso ai sensi dei capoversi 4 e 5 devono essere conformi alle regole applicabili a livello internazionale. L'UFCOM può prescrivere modalità e procedure complementari e fissare in casi specifici l'importo della remunerazione per l'accesso.

*Art. 53 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Il gestore del registro può rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio se:

- a. la denominazione scelta può essere facilmente confusa con un nome di dominio già attribuito o una denominazione riservata in virtù dell'articolo 26;

*Art. 56 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> Qualsiasi candidato a un nome di dominio che deve essere attribuito tramite mandato di nomina deve:

- b. dimostrare che rappresenta la totalità o una parte importante della comunità interessata dalla denominazione richiesta o che la candidatura beneficia del sostegno della totalità o di una parte importante di questa comunità; se la denominazione richiesta non si riferisce ad alcuna comunità in particolare o se non è rappresentata da una comunità organizzata o costituita, alla rappresentazione o al sostegno della comunità possono sopperire garanzie di neutralità della concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(art. 3)

## **Termini e abbreviazioni**

*Let. k*

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- k. banca dati WHOIS, banca dati che consente a tutti gli interessati un accesso in tempo reale alle informazioni sui nomi di dominio attribuiti;